

R.G. 93/2010 TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

ALL'UDIENZA DEL 12/10/2016, SONO COMParsi ALLE ORE 11,01

PER IL CREDITORE PROCEDENTE L'AVV. FANINI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

PER L'AVV. PINCIOTTI

PER EX EQUITALIA CENTRO DI PIETRO FABRIZIO

IL PROFESSIONISTA DELEGATO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

LA AI FINI DELLA PRATICA FORENSE

LE PARTI RILEVANO QUANTO SEGUE: CHIEDONO AUTORIZZARSI NUOVE VENDITE DEL COMPENDIO PIGNORATO

IL G.E., DATO ATTO, PROVVEDE COME DA SEGUENTE ORDINANZA

SI DA ATTO CHE IL SUPERIORE VERBALE, REDATTO IN FORMA TELEMATICA, È STATO LETTO AI PRESENTI, I QUALI LO APPROVANO SENZA RISERVA ALCUNA E SENZA PORRE IN ESSERE OSSERVAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

visto il d.l. 83/2015 come convertito in l. 132/15; ,

rilevato che la normativa di cui sopra incide sul procedimento di vendita in sede di espropriazione immobiliare modificando, tra gli altri, gli artt. 569, 571, 572, 573, 574, 588, 589, 590, 591 e 591 bis c.p.c.;

considerato che per via del disposto di cui all'art. 23, comma 9 e 10, d.l. 83/2015 convertito in l. 132/2015 la nuova disciplina trova applicazione in ogni caso in cui il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato



dispongono una nuova vendita, indipendentemente dal tempo in cui la procedura esecutiva è iniziata e il delegato ha ricevuto la delega;

AUTORIZZA quanto segue:

determinare, il prezzo-base in misura inferiore del 5% rispetto al prezzo base dell'ultimo tentativo, avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice dell'esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;

fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 C.p.C. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incomenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.;

preparare l'avviso della vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 C.p.C., disponendo la pubblicità commerciale;

ad effettuare, anche per questo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della delega di cui alla circolare inviata;

in caso di infruttuoso esperimento di tale ulteriore tentativo di vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore del 20% e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di vendita rispetto all'ultimo praticato nella misura del 5%;

a fissare un nuovo termine (non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90) per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incomenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.;



a preparare l'avviso della vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 C.p.c., disponendo la pubblicità commerciale;

ad effettuare, anche per questo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della delega;

in caso di infruttuoso esperimento di tale ulteriore tentativo di vendita vendita incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore del 15% e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di vendita rispetto all'ultimo praticato nella misura del 5%;

a fissare un nuovo termine (non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90) per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incompetenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.;

a preparare l'avviso della vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 C.p.c., disponendo la pubblicità commerciale;

ad effettuare, anche per questo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della delega;

a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche di tale ulteriore tentativo di vendita; unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode (laddove la custodia sia affidata ad altro soggetto, con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) che dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute ed allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia



pubblicato; nell'ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di 12 mesi; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto.

Concede al creditore procedente ovvero ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il termine **UNICO** di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, pena l'estinzione della procedura, per la ricostituzione del fondo spese. Invita il delegato a relazionare tempestivamente sulla integrazione del fondo spese alla scadenza del termine. Concede proroga per l'espletamento delle attività delegate di mesi 12. La mancata tempestiva comunicazione dell'omesso versamento sarà valutata ai fini della revoca della concessione della proroga delle attività delegate.

Si comunichi al professionista delegato e ai creditori.

Fissa udienza di verifica delle operazioni delegate al 26/ 09/2017, ore 11,00

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'Esecuzione
Dottor Marco Procaccini

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

